

## RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Risoluzione n° 75 del Parlamento Europeo del 29.5.1997 e Risoluzione n° 1206 del Consiglio d'Europa del 4.11.1999 – stato delle medicine non convenzionali – si constata la crescente diffusione delle stesse e ribadita la necessità di assicurare ai cittadini il più elevato livello di sicurezza e l'informazione più corretta;
2. Costituzione: art.3 : parità di dignità sociale e uguaglianza di fronte alla legge; art.4: diritto del cittadino al lavoro come diritto di libertà; art. 35: libertà di scelta del proprio mestiere e tutela dello stesso in tutte le sue forme ed applicazioni riconoscendo il diritto ad una retribuzione appropriata alla qualità e quantità del lavoro prestato nell'ambito del criterio di libertà dell'iniziativa economica privata sancita dall'art. 41.
3. Codice Civile:
  - Art. 2060 – tutela il lavoro autonomo, nella sua forma di contratto d'opera e di professione intellettuale, nella quale la dottrina, seguita dalla giurisprudenza, comprende l'attività medica e tutte le attività o professioni sanitarie ausiliari. Questo art. riprende il principio della Cost. (art.39) della tutela della dignità lavorativa in ogni sua forma organizzativa, esecutiva, intellettuale o manuale. Ciò vale anche per le associazioni che rappresentano i lavoratori, lasciate libere di autogovernarsi ed autodeterminarsi su basi democratiche per tutelare gli interessi degli iscritti;
  - Art. 2061 – stabilisce il principio inderogabile secondo cui solo leggi speciali possono regolamentare (e quindi impedire o limitare) le varie categorie di lavoratori che svolgono la propria attività con carattere professionale. Nulla dice a proposito delle categorie di lavoratori diversamente qualificabili (e quindi liberi di svolgere senza limiti le proprie attività),
  - Art. 2229 – attribuisce solo alla legge il potere di determinare e limitare le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi elenchi o albi. Ciò significa che esiste il divieto di estensione analogica delle norme speciali a categorie di cittadini diverse da quelle regolamentate dalla legge (in altre parole non si possono applicare le regole approvate per una professione ad un'altra, anche se simile o appartenente allo stesso campo di attività)
  - Sentenza della Corte di Cassazione n° 2305 del 10.4.1980 – conferma che nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi (cosiddette professioni protette); all'infuori di queste vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale non specificatamente caratterizzate che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo. In quest'ultimo gruppo rientra a pieno titolo il lavoro autonomo dell'operatore in scienze olistiche e naturali, il naturopata o il consulente per la salute.
  - Carta dei diritti dei cittadini europei:
    - Art. 1 – Dignità umana: La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
    - Art. 3 – Diritto all'integrità della persona: Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: “il consenso libero ed informato” della persona interessata secondo le modalità definite dalla legge.
    - Art. 13 – Diritto all'istruzione: Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
    - Art. 15 – Libertà professionale e diritto di lavorare: Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque stato membro. I cittadini di Paesi terzi che sono

- autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati Membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
- Art. 16 - Libertà d'impresa: E' riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario ed alle legislazioni a prassi nazionali.
  - Art. 21 – Non discriminazione: E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata.
- Sentenza della Corte Costituzionale n° 149 del 2.2.1988: si evince l'inapplicabilità dell'art. 348 C.Pen. che vieta lo svolgimento di una professione medico-sanitaria a personale non medico, perché tale attività e' consentita ed e' suscettibile di remunerazione poiché ciò rientra nella regola generalmente costituzionalmente garantita della libertà di svolgere attività lavorativa.
  - Art. 5 della “Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e medicina” del Consiglio d'Europa del 1996: “Un intervento nel campo della salute può essere effettuato solo dopo che la persona interessata abbia dato il suo consenso libero ed informato”.
  - Art. 32; 2° co. Della Cost. Della Rep. It. sancisce: “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
  - Visto che la stragrande maggioranza dei medici italiani rifiuta di prendere in considerazione la medicina omeopatica, che rientra nell'area delle cosiddette pratiche alternative, che, in senso assoluto, sono considerate di competenza medica, come recita l'art. 82 del Codice di Deontologia Medica (1995): “La potestà di scelta di terapie e di metodi innovativi o alternativi rispetto alle consolidate esperienze scientifiche si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale”.
  - Nel Commentario al Codice, tuttavia, si precisa che il medico, “consapevole dei limiti e della non scientificità delle pratiche alternative, ricorrerà ad esse in base ad un concetto di esclusiva beneficalità nei confronti del paziente, così come l'effetto placebo si giustifica nel rispetto del consenso informato (art. 31)”.
  - Si concede al medico di ricorrere a terapie alternative (in pratica lo si obbliga, se il malato lo esige, a ricettare rimedi omeopatici), ma solo per beneficiare il paziente, il che esclude una diagnosi ed una prescrizione di merito fondata su un'analisi “seria e sincera”, come Hannemann aveva raccomandato.
  - L'omeopatia e le altre pratiche “alternative” sono ritenute non-scientifiche dal Consiglio Superiore di Sanità e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), almeno fino al 18.5.2002.
  - Sentenza pretoriale del 10.12.1995, in Trento, passata in giudicato: ha assolto un sanitario non-medico (chiropratico), del delitto di cui all'art. 348 C.P.(esercizio abusivo di una professione) sentenziando che: “Se non si richiede alcuna prescrizione per l'acquisto dei farmaci omeopatici, non è punibile il soggetto che comunque abbia effettuati detta prescrizione, che non è atto riservato alla scienza medica. Tale conclusione è lecito desumere dal combinato disposto degli artt. 3, lett. C, del D.L. 17.3.1995 e 25 del D.L. 29.5.1991. Infatti, l'ultima norma esclude che ai farmaci omeopatici sia applicabile la disciplina propria delle specialità medicinali disposta dallo stesso decreto, il quale ha abrogato le norme del Testo Unico, Leggi sanitarie (art. 167 del R.D. 27.7.1934, abrogato l'art. 26, al V co., del D.L. 178/1991 citato), concernenti l'obbligo di ricetta medica, ridisciplinando il potere del Ministro della Sanità di provvedere direttamente con propri decreti (art.16)”.
  - Ed ancora dalla stessa sentenza: “L'estraneità dei medicinali omeopatici dalla disciplina della prescrizione medica necessaria dei farmaci emerge chiaramente dall'art. 3 lett.c, del recente D.L. 189/1995 che recepisce una Direttiva CEE 92/73 e che prevede, tra i requisiti del farmaco, idonei a sottrarlo alla regolamentazione dei medicinali, il fatto che

abbia un grado di diluizione inferiore a 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell'allopatia per i principi attivi, la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica. Quest'ultima proposizione lascia chiaramente intendere la volontà del legislatore di escludere l'obbligatorietà della ricetta per i farmaci omeopatici, perché palesemente innocui per la minima presenza di principi attivi potenzialmente pericolosi per la salute, qualora non assunti sotto controllo medico”.

- Il D.L. 189/1995 : “sulla confezione del medicinale omeopatico (non farmaco) vi deve essere apposta la dicitura: **MEDICINALE OMEOPATICO, SENZA INDICAZIONI TERAPEUTICHE APPROVATE, NEL CASO I SINTOMI PERSISTESSERO CONSULTARE UN MEDICO**”.
- Vista la giurisprudenza in materia nel giudicare la validità presunta di un farmaco o di una terapia, la scientificità non viene collocata al primo posto dal Magistrato, al quale, invece, interessa la **NON-PERICOLOSI**’, che esclude una possibilità di rischio o di pericolo per il paziente.
- Il “farmaco” (meglio definito “RIMEDIO”) omeopatico è palesemente innocuo (nota di medicina legale).
- Nella delibera viene ribadito che il medico dovrà attenersi alle regole deontologiche e di prudenza, affinché un cittadino “non si sottragga a specifici trattamenti di comprovata efficacia”, obbligandolo cioè ad un trattamento che egli non desidera e contravvenendo al suddetto art. 32/2 della Cost.
- Per la stessa ragione il medico stesso viene privato della sua libertà personale e professionale nell'esercizio della sua attività e spinto a venir meno al codice deontologico di categoria stesso se si dichiarasse “medico alternativo” in quanto viene testualmente richiesto dalla stessa delibera. “essere dovere della FNOMCeO e di tutti gli Ordini provinciali perseguire disciplinarmente quei medici chirurghi ed odontoiatri che non rispettino, a norma del vigente Codice Deontologico, le regole sopra richiamate o che svolgano attività di prestanomismo a copertura di prestazioni da parte di non medici relativamente alle medicine e pratiche non convenzionali sopra elencate”.
- Il CNEL, ente ministeriale, monitorizza circa 30.000 operatori non medici che fino ad oggi hanno contribuito a raggiungere quei 9.000.000 di cittadini scontenti dell'ordinamento medico e consapevoli della scelta terapeutica effettuata.
- La delibera della FNOMCeO del 18.5.2002 ribadisce la presenza sul territorio di operatori non medici dichiarandone così l'esistenza.
- Delle pratiche rientranti nella delibera, nessuna si avvale degli strumenti di diagnosi e delle conoscenze acquisite nei percorsi formativi del medico che risultano inapplicabili per concetto e per modalità di approccio globale.

## CONCLUSIONE

Le attività svolte dagli operatori della salute (o in Scienze Olistiche per la Salute) quali e tra le altre : Omeopatia, Chiropratica, Ayurveda, Naturopatia, Fitoterapia, Osteopatia ecc., trovano la loro completa tutela nel contesto legislativo attuale, sia come attività in proprio, sia inserite in una fase associativa che si organizza per tutelare i propri iscritti.

Il limite di tale esercizio può aversi solo se posto da una specifica legge che le preveda espressamente e le disciplini, altrimenti **LO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA' NON HA LIMITI.**